

**DECISIONE**

sul ricorso iscritto al NRG 9613\2006, proposto da L. R., rappresentato e difeso dall'avv. G.C. e per legge domiciliato, in mancanza di diversa elezione, presso la Segreteria della Sezione in Roma, Piazza Capo di Ferro n. 13;

**contro**

Regione MARCHE, in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta, non costituita;

**per la riforma**

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, Ancona, n. 947 dell' 1 agosto 2005.

Visto il ricorso in appello;

Vista le memorie difensive prodotte;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta alla pubblica udienza del 20 febbraio 2009 la relazione del consigliere Nicola Russo e udito l'avv. C.;

ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

**FATTO E DIRITTO**

Il TAR delle Marche, con sentenza 11 aprile 2003 n. 215, previa loro riunione:

- aveva accolto i ricorsi n. 1351/2000, n. 606/2001 e n. 607/2001 proposti da R.L., annullando, per l'effetto:
  - il verbale di contestazione del 5.7.2000, con cui era stata accertata e contestata l'irregolare coltivazione e l'inammissibilità a contributo per gli anni 1999, 1998, 1997 e 1996 dell'azienda agricola xxxxxx, dal medesimo gestita, era stato comunicato l'avvio del procedimento di decadenza dai benefici previsti dal Reg. CEE 2078/7-1992, era stato accertato un indebito di £. 33.306.810, era stata rilevata l'impossibilità di assumere un nuovo impegno agro-alimentare nei due anni successivi ed era stata, infine, determinata la sanzione amministrativa;
  - il decreto 29 marzo 2001 n. 32 del Servizio decentrato agricoltura ed alimentazione della Regione Marche ed il decreto 29 marzo 2001 n. 169 del Servizio agricoltura, con cui quanto sopra era stato disposto;
  - il decreto 26 aprile 2001 n. 169 con cui la Commissione regionale di coordinamento aveva respinto il ricorso dell'interessato;
- 2) ha respinto i ricorsi n. 865/2001 e n. 866/2001 dal medesimo proposti, con cui erano stati rispettivamente impugnati il decreto 20 giugno 2001 n. 68, di diniego dell'indennità compensativa per l'anno 1997, ed il decreto 29 giugno 2001 n. 71, di analogo diniego per l'anno 1998.

A seguito della sentenza, il 19.6.2003 il Responsabile del procedimento ha comunicato all'interessato l'avvio del procedimento per l'annullamento del verbale 5.7.2000, del decreto n. 32/2001 e del decreto n. 169/2001, mentre il successivo 7.8.2003 il Dirigente del

Servizio ha, però, redatto un nuovo verbale di contestazione, notificato all'interessato il 19.8.2003, con cui:

- richiamate le domande presentate dal 1996 in poi, i contributi liquidati gli accertamenti effettuati dall'Organismo di certificazione e controllo IMC di Senigallia, si contestano le specifiche irregolarità riscontrate negli anni dal 1999 al 2003, con la deduzione che il produttore non aveva completato né il periodo di impegno relativo al quinquennio 1999-2003, né il periodo di impegno iniziale, relativo al quinquennio 1996-2000;
- si comunica l'avvio del procedimento di decadenza totale dai benefici previsti dal Reg. CEE 2078/1992;
- si accerta un indebitato di Euro 15.604,72, oltre interessi, distintamente indicato con riferimento agli anni 1996, 1997, 1998 e 1999.

Il Dirigente della Struttura regionale decentrata per l'agricoltura di Pesaro, preso atto del suindicato verbale di contestazione del 7.8.2003 e ritenute non pertinenti le osservazioni presentate dall'interessato, con decreto 25.2.2004 n. 22, ha disposto, specificandone i rispettivi motivi, la decadenza totale dai benefici previsti dal Reg. CEE n. 2078/1992 (misura A - azione A2, misura D - azioni D1 e D2, misura G - azioni G1, misura E-azione E1 in relazione alle rispettive domande presentate).

Il sig. R.L., con ricorso al TAR Marche n. 606/2004, notificato il 25.5.2004 e depositato l'8.6.2004 ha impugnato il provvedimento di decadenza totale dai benefici, di cui al citato decreto n. 22/2004, deducendo vari profili di eccesso di potere e di violazione di legge.

La difesa della Regione Marche, con due distinte memorie difensive, ha chiesto che il ricorso sia respinto in quanto infondato, formulando alcune considerazioni in fatto e diritto a sostegno della legittimità del rinnovato procedimento.

Il Tribunale adito, con sentenza n. 947 del 1° agosto 2005 ha respinto il ricorso, compensando le spese di lite.

Il sig. R. ha proposto appello avverso la predetta sentenza, deducendone l'erroneità e l'ingiustizia sotto quattro distinti motivi e ne ha chiesto, quindi, la riforma, con conseguente annullamento del provvedimento di decadenza impugnato e con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.

Alla pubblica udienza del 20 febbraio 2009 la causa è stata spedita a sentenza.

In via pregiudiziale il Collegio rileva, d'ufficio, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, non essendovi pronuncia espressa (e conseguente giudicato interno sul punto) da parte del primo giudice (cfr. Cons. St., ad. Plen., 15 settembre 2005, nn. 4 e 6).

Com'è noto, e come di recente ribadito da questa Sezione (cfr. Cons. St., Sez. V, 14 aprile 2008, n. 1603), la giurisprudenza ripartisce la giurisdizione fra g.a. e g.o., in materia di erogazione di sovvenzioni e contributi, secondo il seguente percorso logico:

- tutte le volte in cui la norma di previsione affidi all'amministrazione il discrezionale apprezzamento circa l'erogazione del contributo, il privato è titolare di un interesse legittimo, che conserva identica natura durante tutta la fase procedimentale che precede il provvedimento di attribuzione del beneficio ed è tutelabile davanti al giudice amministrativo;

b) l'emanazione del provvedimento determina, invece, l'insorgenza di un diritto soggettivo alla concreta erogazione, tutelabile davanti al giudice ordinario, qualora al provvedimento stesso non sia data concreta attuazione, per mero comportamento omissivo o perché l'amministrazione intenda far valere la decadenza del privato dal beneficio, in relazione alla mancata osservanza, da parte del medesimo, di obblighi al cui adempimento la legge o il provvedimento condizionano l'erogazione suddetta o la sua permanenza;

c) la situazione giuridica soggettiva del privato torna, invece, ad essere di interesse legittimo quante volte la mancata erogazione di un finanziamento, pur oggetto di specifico provvedimento di attribuzione, dipenda dall'esercizio di poteri di autotutela dell'amministrazione, la quale intenda annullare il provvedimento stesso per vizi di legittimità da cui sia affetto o revocarli per contrasto originario con l'interesse pubblico;

d) anche prima del provvedimento di erogazione può non esservi spazio per interessi legittimi, allorché la norma di previsione non attribuisca all'amministrazione poteri discrezionali, ma le conferisca soltanto poteri di certazione circa condizioni predeterminate dalla legge per l'erogazione del finanziamento, che costituisce in tal modo il contenuto di un diritto soggettivo perfetto, dalla legge medesima direttamente attribuito al privato.

In definitiva, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, involgendo questioni aventi natura e consistenza di diritti soggettivi, una controversia in materia di pagamento di un contributo riguardante non già la fase discrezionale per la concessione del contributo (la quale si esaurisce con il provvedimento che lo delibera e che viene emesso), ma quella della sua erogazione, ed in specie concernente l'esatto adempimento degli obblighi assunti o imposti e la verifica di esigibilità del credito del beneficiario.

Solo ove l'amministrazione ritiri il contributo sulla base di un vizio di legittimità del proprio provvedimento o per contrasto con il pubblico interesse, la posizione del soggetto torna ad essere di interesse legittimo (cfr. sul punto, ex plurimis e da ultimo, Cons. Stato, sez. VI, 5 novembre 2007, n. 5700; Cons. Stato, sez. VI, 22 marzo 2007, n. 1375; Cass., Sez. un., 9 gennaio 2007, n. 117; ord. 20 aprile 2005, n. 8206).

Poiché nella presente controversia è pacifico che il contributo sia stato ritirato con provvedimento di decadenza totale dai benefici a seguito di verbali di contestazione relativi all'inadempimento agli obblighi gravanti sul ricorrente a seguito dell'ammissione ai contributi comunitari, deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario davanti al quale il processo proseguirà ex art. 30, l. T.a.r. come modificato a seguito della sentenza di incostituzionalità n. 77 del 2007.

In conclusione deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo ed annullata senza rinvio al primo giudice l'impugnata sentenza a mente dell'art. 34, l. T.a.r.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di ambedue i gradi di giudizio.

**P.Q.M.**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso meglio specificato in

epigrafe:

- dichiara la giurisdizione del giudice ordinario;
- annulla l'impugnata sentenza senza rinvio al giudice di primo grado;
- dichiara integralmente compensate fra le parti costituite le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 febbraio 2009, con la partecipazione di:

Domenico La Medica	Presidente	
G. Paolo Cirillo	Consigliere	
Marzio Branca	Consigliere	
Aniello Cerreto	Consigliere	
Nicola Russo	Consigliere est.	
L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE	
f.to Nicola Russo Medica		f.to Domenico La Medica

IL SEGRETARIO  
f.to Agatina Maria Vilardo

**DEPOSITATA IN SEGRETERIA**  
il.....09/06/09.....  
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL DIRIGENTE  
f.to Livia Patroni Griffi